

zione; sapientissima disposizione che ha fatto e farà sempre l'ammirazione dell'Europa! Noi, o signori, nell'umiltà nostra abbiamo pur fatto un grande progresso, mentre tutte le altre nazioni stavano ancora involte poco meno che nella barbarie.

Più barbara di tutte la Francia, mentre nelle nostre antiche Costituzioni, quando si consacrava per alcuni reati il diritto della libertà provvisoria, e più tardi si confermava coll'editto del 27 settembre 1822, respingeva, disconosceva ogni liberale provvedimento.

E poichè ho rammentato l'editto del 27 settembre, permettete che io ve ne legga la testuale disposizione:

« Gli inquisiti per delitto di cognizione dei tribunali di prefettura, cioè di delitti che portano pene correzionali, saranno sempre ammessi dai detti tribunali a fare la loro difesa fuori carcere mediante sottomissione con cauzione. »

Noi che fatalmente abbiamo spesso la debolezza di farci servili imitatori della Francia, e più ancora nel male che nel bene, abbiamo copiato nel Codice penale francese, il quale, come ognuno sa, veniva dettato nei più aspri giorni del dispotismo imperiale, un articolo, in cui si dice che il tribunale potrà (non dovrà) accordare la libertà provvisoria, e noi ci siamo appropriato, parola per parola, questo articolo, senza pensare che distruggevamo una franchigia cittadina consacrata dalla nostra antica legislazione, per togliere alla Francia una funesta eredità dei Neroni di Roma e degli Alarichi e degli Alboini delle nordiche regioni.

Se io, o signori, potessi proporvi una legge come io la vorrei, vi proporrei quella dell'*habeas corpus* dell'Inghilterra; la legge la più liberale, la più giusta che esista. (*Movimenti diversi* — Udite! udite!)

Quanto meno io vi proporrei che, trattandosi di reati sottoposti a minor pena di un perpetuo esilio, fosse sempre accordata la libertà provvisoria. È troppo dolorosa pena un eterno addio alla patria, perchè si possa credere che si voglia volontariamente affrontarla per sottrarsi a qualche anno di carcere o di reclusione.

Ma so, o signori, che il meglio è talvolta nemico del bene, quindi non voglio chiedervi troppo, e sarò lieto se vorrete per ora accogliere la mia modesta istanza, certissimo che col tempo il signor ministro della giustizia non mancherà di soccorrere all'umanità con molto più liberali provvedimenti.

Gemono, o signori, nel fondo delle prigioni molti accusati i quali saranno restituiti alla libertà, e molti altri che non avrebbero mai dovuto essere arrestati.

Io pertanto, che sono spettatore ogni giorno di tanti lutti e di tante lagrime, ho creduto mio obbligo di farmi presso voi interprete dei diritti della sventura; rispettiatoli, o signori, questi santi diritti, e raccomandiamoli con prevvide leggi alla giustizia dei tribunali.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero, o signori, è ben lungi dal disconoscere che parecchi articoli dei nostri Codici, quelli specialmente che riguardano la materia penale, hanno d'uopo di essere meglio coordinati colle politiche nostre istituzioni, ed a questo oggetto sono fin d'ora rivolte le sollecitudini del Governo.

In questo momento mi restringerò a parlare dell'articolo che forma oggetto della proposta dell'onorevole signor deputato Brofferio, ed avrò l'onore di addurre alla Camera le considerazioni che mi fanno grandemente dubitare intorno alla convenienza di accettare la sua proposta.

L'onorevole deputato giustamente rilevò come l'articolo 189 del Codice d'istruzione criminale sia stato tolto dal-

l'articolo 114, se non erro, del Codice d'istruzione criminale francese.

I termini di quell'articolo diedero in parecchi casi luogo a dubitare alle Corti di Francia se vi si imponesse ai tribunali un obbligo, ovvero si attribuisse unicamente una facoltà, ed a questo riguardo emanarono decisioni in contrario senso.

Ultimamente, cioè nel 1844, la questione venne sottoposta alla Corte di cassazione di Francia, ed unite le classi, la Corte decise, conformemente a molte decisioni anteriori, che l'articolo concedeva bensì una facoltà alla Corte di ammettere, ma che non imponeva alcun preciso obbligo d'ammissione.

Quantunque il senso di quest'articolo sia stato in questo modo ripetutamente e solennemente dichiarato dalle Corti di Francia, pure trovo che in un progetto di riforma della legislazione penale francese, presentato a quel Parlamento e da esso accolto nel 1832, sebbene parecchie sostanziali modificazioni siensi recate nel Codice d'istruzione criminale, nulla s'innovò tuttavia quanto all'articolo 114, il quale anzi venne riprodotto in un altro progetto di legge proposto a quella Camera dei deputati il 19 febbraio 1842.

Signori, questi antecedenti hanno una significazione di qualche importanza; essi dimostrano che il senso politico venne a conferma delle dottrine della giurisprudenza.

Noi togliemmo, o signori, come dissi, l'articolo 189 del nostro Codice dal Codice francese; il motivo di una tale determinazione fu sostanzialmente questo:

Avviene bene spesso nella procedura, e l'esperienza lo dimostra, che se si lascia libertà intera all'inquisito, l'esito del procedimento, la fede delle deposizioni possono essere talora in modo gravissimo, in modo irreparabile, compromessi: avviene frequentemente che l'inquisito, libero nella sua persona e nei suoi mezzi, conoscendo l'inquisizione che pesa sopra di lui, avendo a sua disposizione istrumenti efficaci a corrompere, a sedurre, li impiega per sovvertire gli elementi della verità e del processo.

Io potrei, o signori, farne appello all'esperienza, e quest'esperienza non si verifica solamente sul continente; ella si verifica ancora più specialmente in Sardegna.

Il Codice adunque, per conciliare i riguardi dovuti alla libertà individuale colle esigenze, colla necessità della giustizia, che cosa fece? Fece facoltà ai giudici di ammettere, ma lasciò al loro prudente giudizio il riconoscere, se in qualche determinato caso le convenienze della giustizia non richiedessero imperiosamente che si negasse all'inquisito un beneficio di cui egli potesse valersi per sovvertire gli elementi di prova che la giustizia è obbligata a raccogliere, e per procacciarsi una impunità sempre fatale, sempre funesta alla pubblica sicurezza.

L'onorevole signor deputato disse che, secondo l'editto organico del 1822, ciò che a termine del Codice divenne facoltà, in allora era obbligo, ed obbligo preciso, cioè costituiva un diritto degli inquisiti.

Io lo confesso, o signori; ma non credo che si possa quindi inferire un argomento favorevole alla proposta.

Nel 1822, o signori, la nostra legislazione penale era presso che tutta nelle antiche regie costituzioni. Tutti sanno che moltissimi reati puniti attualmente con pene correzionali, e per cui si fa ora luogo all'ammissione alla libera difesa, erano allora, perchè soggetti a pene criminali, un impedimento assoluto alla libera difesa.

La legge, mentre allargò la facoltà di ammettere alla libera difesa gli inquisiti, abbassando la scala delle pene, riducendo molte pene criminali al grado di pene semplicemente correzionali, ha dovuto necessariamente prendere le precauzioni